

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2008 - Deliberazione N. 1012 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3°, legge regionale nr. 7/2002 e sue modifiche ed integrazioni - Esecuzione sentenza Tribunale di Napoli- 4^ sez. civile - nr. 350/08 depositata il 14.01.2008.**

PREMESSO :

- che la L.R. n. 7 del 30/04/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrative ;
- che l'art. 47, comma 3°, della citata legge, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione ;
- che con deliberazione della Giunta Regionale nr. 1731 del 30.10.2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 con L.R. del 30.1.2008, nr. 2;
- che la G.R. con deliberazione nr. 308 del 15.2.2008, ha approvato il bilancio gestionale 2008, ai sensi dell'art. 21 della L.R. nr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO :

- che la ditta Punto 2000 sas di Esposito Carlo Alberto era assegnataria di contributo concesso ai sensi della Misura 6.3 del Por Campania 2000/2006 con Decreto Dirigenziale 92/2004 per 12896,40 € e produceva successivamente regolare accettazione ;
- che avendo presentato idonea polizza a garanzia emessa dalla UniCredit Banca spa con n. 460010406932 del 22/04/2004 per 6448,20 € la suddetta ditta chiedeva ed otteneva la erogazione del primo acconto (50%) del contributo per un importo erogato di 6448,20 € ;
- che con nota del 07/06/2005 e prot. n. 0492480 veniva comunicato all'azienda suddetta l'avvio di un procedimento di revoca per mancata presentazione della documentazione finale di spesa a supporto di quanto proposto in domanda di contributo, preannunciando anche il recupero per l'acconto erogato;
- che con nota del 13/07/2005 e prot.n. 0603604 veniva anche avvisata la UniCredit Banca Spa della criticità sopravvenuta in quanto Società garante delle somme già erogate ;
- che alla ditta Punto 2000 sas di Esposito Carlo Alberto veniva inviata con nota del 12/07/2005 e prt 0602863 la formale richiesta di restituzione dell'acconto erogato, in quanto alcuna documentazione e/o giustificazione era stata fatta pervenire circa la mancata presentazione della documentazione finale di spesa a supporto di quanto proposto in domanda di contributo ;
- che successivamente veniva emesso il Decreto Dir.le n. 523 del 04/10/2005 di Revoca del contributo concesso con dec.dir.le n. 92/2004, e notificato alla ditta il 18/11/2005 ;
- che la ditta interessata non provvedeva al rimborso per quanto in dovere e, pertanto, con nota prt n.1054813 del 22/12/2005 si inviava formale richiesta alla UniCredit Banca spa di rimborso dell'acconto erogato alla ditta contraente in virtù della propria polizza emessa con n. 460010406932 del 22/04/2004, somma garantita per 6448,20 € oltre interessi e rivalutazione monetaria ;
- che come da Decreto di revoca n. 523 del 04/10/2005, veniva investita anche l'Avvocatura Regionale- Settore Contenzioso Civile e Penale per attivare le azioni più opportune per il recupero delle somme interessate : infatti , con prt 0020785 del 10/01/2006 veniva inviata alla stessa la documentazione di interesse ;
- che la UniCredit Banca spa (C.P.I. di Castell.re di Stabia) contattava telefonicamente il Settore 02 dell'A.G.C. 06 Ricerca Scientifica in merito alla suddetta richiesta di rimborso e con nota recante prt n.0035746 del 13/01/2006 alla stessa venivano comunicate modalità ed importo da rimborsare;

- che la suddetta Banca inviava una nota a ns prt.0076207 del 25/01/2006 circa l'avvenuto rimborso delle somme interessate, che veniva inoltrata al Settore Riscontro, Vigilanza e Cassa per il necessario riscontro con nota a prt 110262 del 06/02/2006 ;
- che in data 15/03/2006 con nota a prt. 2006.0241017 veniva comunicato via fax l'avvenuto riscontro in data 24/01/2006 ed in entrata del rimborso in essere per complessivi 6863,84 € (*Rich.Revers.n.669*);
- che quasi contestualmente l'Avvocatura Regionale, con atto depositato il 29.03.2006 presso il Tribunale di Napoli , ingiungeva alla UniCredit Banca spa il pagamento dell'importo garantito di 6863,84 € , dovuto alla Regione e non restituito dalla ditta da essa assicurata - Punto 2000 sas di Esposito Carlo Alberto ;
- che la UniCredit Banca spa, con citazione notificata in data 07.07.2006, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo suddetto, eccependo che l'importo garantito dalla propria polizza fideiussoria era stato in realtà già regolarmente pagato a mezzo bonifico ;
- che successivamente l'Avvocatura con nota del 28/07/2006 a prt 654507 chiedeva conferma dell'avvenuto rimborso da parte della UniCredit Banca Spa delle somme interessate per complessivi € 6863,84 al Settore 02 della Ricerca Scientifica, il quale effettuava puntuale riscontro con nota 0714812 del 01/09/2006 ;
- che, con nota prot. n. 2008.0344193 del 21/04/2008, l'Avvocatura Regionale comunicava che il Tribunale di Napoli – IV sez. civ.- con Sentenza n. 350/08 – notificata il 15.02.2008, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo della UniCredit Banca S.p.a., ed aveva condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della UniCredit Banca S.p.a., liquidate in complessivi € 1.370,75 , oltre I.V.A. e CPA come per legge ;
- che infine alla suddetta nota l'Avvocatura allegava la Sentenza n. 350/08 e la notula redatta dallo Studio De Simone, legale della Unicredit Banca S.p.A., recante il prospetto analitico dei conteggi per un importo di sua competenza pari ad € 2.229,40 comprensivo della ritenuta d'acconto, invitando l'A.G.C. Ricerca Scientifica a predisporre gli atti per un sollecito pagamento di quanto dovuto, onde evitare l'insorgere dell'azione esecutiva ;

CONSIDERATO :

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9°, lettera b), L.R. nr. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;
- che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e s.m.i., e che gli atti amministrativi di liquidazione devono pertanto essere con esso coerenti;
- che il debito di cui trattasi deriva da sentenza del Tribunale di Napoli – IV sez. civ. - n. 350/08, notificata in data 15.02.2008, come dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

RITENUTO :

- che a tanto si possa provvedere utilizzando il capitolo di spesa 575 (U.P.B. 6.23.57), denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47, comma 3°, L.R. nr. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 06 – Ricerca Scientifica" istituito con delibera di G.R. N. 1078 del 22.06.2007, dotandolo di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € **2.229,40** mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57), rientrante nella competenza operativa del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- di dover demandare al Dirigente del Settore 02 "Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi" dell'A.G.C. 06 "Ricerca Scientifica", l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € **2.229,40** da assumersi sul capitolo 575 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. nr. 2 del 30.1.2008;

PRESO ATTO :

- della necessità di dover procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente ;
- che la somma di € **2.229,40** rappresenta comunque una stima giocoforza approssimata del debito, in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili ;

VISTO

- la D.G.R. nr. 3466 del 03/06/2000;
- la L.R. 30.4.2002, nr. 7;
- la D.G.R. nr. 1731 del 30.10.2006;
- la L.R. 30.1.2008, nr. 2;
- la D.G.R. nr. 308 del 15.2.2008;
- la D.G.R. nr. 1078 del 22.6.2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti :

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3° della L.R. nr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la somma di € **2.229,40 (duemiladuecentoventinove/40)**, in quanto posizione debitoria derivante da sentenza n. 350/08 del Tribunale di Napoli – IV sez. civ. – e da successiva nota prot. n. 2008.0344193 del 21/04/2008 dell'Avvocatura Regionale con la quale si trasmetteva la suddetta sentenza che poneva a carico della Regione Campania le spese di lite in favore della Unicredit Banca S.p.A., con relativa notula del suo legale, Studio De Simone ;

- di allegare, unitamente alla sentenza n. 350/08 del Tribunale di Napoli – IV sez. civ.- la successiva nota prot. n. 2008.0344193 del 21/04/2008 dell'Avvocatura Regionale sopra indicate e la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9°, lettera b), L.R. nr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente ai capitoli di seguito riportati e rientranti nella medesima unità previsionale di base:

a) capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € **2.229,40;**

b) capitolo di spesa 575 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € **2.229,40;**

- di demandare al Dirigente del Settore 02 "Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi " dell'A.G.C. 06 "Ricerca Scientifica", il conseguente atto di impegno della predetta somma di € **2.229,40 (duemiladuecentoventinove/40)** da assumersi sul capitolo 575 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. nr. 2 del 30.1.2008;

- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza :

al Consiglio Regionale della Campania ;

all'AG.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi ;

all'A.G.C. 04 Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati;

al Settore 02 Analisi, Progettazione e Sistemi Informativi dell' A.G.C. 06 ;

al Settore 01 Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale dell'A.G.C. 08 ed al Settore 02 Gestione delle Entrate e delle Spese dell'A.G.C. 08 ;
al Settore 01 Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 ;
al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e B.U.R.C. dell'A.G.C. 01 per la integrale pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

Prot. n. C.C. 2279/06 *Avv. n.*

(che si prega di citare nella risposta)
Trasmissione sentenza a seguito del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo n.3156/06 promosso da
oggetto: ~~Unicredit spa contro la Regione Campania~~ innanzi al
Tribunale di Napoli

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 6
SETTORE RICERCA SCIENTIFICA,
STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI ED
INFORMATICA. VIA DON BOSCO 9/E
80141 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0344193 del 21/04/2008 ore 12,08

Dest.: A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistemi Informativi e Informatica

Fascicolo: XXXV/1/1

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi
Informativi e Informatica



Con riferimento al giudizio indicato in oggetto, si trasmette in allegato, copia della sentenza e, nel contempo, si invita codesto Settore a contattare, con la massima sollecitudine, lo studio legale De Simone, al fine di addivenire ad un sollecito pagamento di quanto dovuto, onde evitare l'insorgere dell'azione esecutiva, con inutile aggravio di spese a carico dell'amministrazione regionale

De Simone
08.05.08
ML

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-Avv. Andrea Conte-

Avv. Monica Laiso

0817963543

Controparte: Regione Campania sentenza 350/08

Autorità: Tribunale di Napoli - opposizione a decreto ingiuntivo

Valore della causa: Da 5.200,01 a 25.900,00

Data	N. Competenza	Importo	Spese	Esenti
09/04/08	1 diritti ed onorari liquidati in sentenza detratto spese esenti	1.272,75	0,00	93,00
09/04/08	1 Esame dispositivo(15)	16,00	0,00	0,00
09/04/08	1 Richiesta copia sentenza in cancell. (30)	10,00	0,00	0,00
09/04/08	1 Esame sentenza definitiva(16)	32,00	0,00	0,00
09/04/08	1 Accesso ufficio e ritiro detta(45)	16,00	0,00	21,69
09/04/08	1 Registrazione sentenza(42)	26,00	0,00	202,40
09/04/08	1 Deposito pagamento Ufficio Registro	16,00	0,00	0,00
Totale		1.388,75	0,00	317,09

Riepilogo:

Diritti ed onorari	1.388,75
Spese imponibili	0,00
Spese generali (12,5%)	173,59
	<u>1.562,34 =</u>
+ Cassa avvocati (2%)	31,25
	<u>1.593,59 =</u>
Totale imponibile	1.593,59 =
+ I.V.A. (20%)	318,72
	<u>1.912,31 =</u>
+ Spese esenti art.15 d.p.r.633/72	317,09
	<u>2.229,40 =</u>
Totale	2.229,40 =
- Ritenuta di acconto(20%)	312,47 =
	<u>1.916,93 =</u>
Importo dovuto (Euro)	1.916,93 =

Sentenza

Ruolo Generale n. 26599/2006

Ruolo della sezione n. 972



Handwritten notes: '350' at the top, a large 'S' in the middle, and '08' with a diagonal slash at the bottom. To the right of the 'S' are labels 'N.', 'Cron.', and 'Rep.' with dotted lines for input.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

sez. IV civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Giulio Cataldi, ha pronunciato la seguente

Handwritten number '261'

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato, promossa con atto notificato in data 7.7.2006

da

Unicredit Banca S.p.A., elettivamente domiciliata in
Napoli, via Santa Lucia, n. 50, presso lo studio dagli avv.
Gaetano ed Antonio De Simone, che la rappresentano e
difendono in forza di procura generale alle liti per Notaio
Pietro Sormani di Milano

Handwritten signature

ATTRICE OPPONENTE

contro

Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli, via
Santa Lucia, n. 81, presso la sede dell'Avvocatura Regionale,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Grande e Monica
Laiso in virtù di procura generale ad lites per notario Sdtefano

R.G. 26599/2006


Cimmino di Napoli

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni per Unicredit Banca S.p.A.: *conclude per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, riportandosi all'atto di citazione e ad ogni altra deduzione fatta negli atti e nei verbali di causa a cui espressamente si riporta. Con vittoria di spese di lite.*

Conclusioni per Regione Campania: *conclude per il rigetto della domanda e la conferma dell'ingiunzione, riportandosi all'atto di costituzione e ad ogni altra deduzione fatta negli atti e nei verbali di causa a cui espressamente si riporta. Con vittoria si spese di lite.*


 A handwritten signature is present over a stamp. The stamp includes the date "14 FEB 2008" and a list of checkboxes:

- REGISTRAZIONE
- COPIA
- USCITA
- USCITA PER IL TRIBUNALE

 The signature appears to be "De Simone" and there is a handwritten "X" next to the date.

Con
 prem
 l'util
 conc
 s.a.
 12.8
 sco
 fide
 era
 cor
 av
 Ba
 re
 pc
 di
 6
 C
 L
 s
 I
 I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.3.2006, la Regione Campania, premesso che sulla base del programma operativo per l'utilizzo dei fondi strutturali della Comunità Europea aveva concesso, con decreto n. 92 del 2.3.2004, alla Punto 2000 s.a.s. di Esposito Carlo Alberto & C un finanziamento di € 12.896,40, versandone un'anticipazione pari al 50 % sulla scorta del rilascio da parte della UniCredit Banca S.p.A. di una fideiussione pari all'importo richiesto; che successivamente era stata avviata la procedura per la revoca del contributo, con l'invito alla restituzione di quanto già corrisposto; che non avendo provveduto la Punto 2000 s.a.s. a tanto, l'UniCredit Banca era stata vanamente invitata a provvedere alla restituzione dell'importo di € 6.448,20 in forza della citata polizza fideiussoria; ciò premesso, ha chiesto che il Tribunale di Napoli ingiungesse ad UniCredit Banca il pagamento di € 6.448,20, oltre interessi e spese.

Con decreto del 20.4.2006, questo Tribunale ha ingiunto alla UniCredit Banca S.p.A. di pagare alla Regione Campania il suddetto importo, oltre interessi legali dal 22.12.2005 nonché le spese e competenze della procedura.

Con citazione notificata in data 7.7.2006, UniCredit Banca S.p.A. ha proposto opposizione e, premesso che la polizza fideiussoria era stata regolarmente pagata a mezzo bonifico del 17.1.2006 in conformità a quanto richiesto dalla Regione

R.G. 26599/2006



[Handwritten signature]



Campania con invito del 13.1.2006; che tale pagamento era stato comunicato alla Regione a mezzo di lettera, così come richiesto; che pertanto la richiesta di ingiunzione era stata assolutamente illegittima, non sussistendo più alcun credito in favore della Regione Campania; ciò premesso, ha invitato la Regione Campania a prendere atto dell'erronea richiesta di ingiunzione con rilascio di ampia rinuncia al decreto ed al tempo stesso ha convenuto la Regione Campania innanzi a questo Tribunale per sentir accogliere l'opposizione e revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania, premesso che al momento del deposito del ricorso non aveva potuto tener conto del pagamento in quanto aveva ricevuto una mera comunicazione di avvenuto versamento delle somme dovute e non la copia dell'ordine di bonifico; che dunque non vi era stata alcuna condotta anomala o tendenziosa; che di fatto il debito era stato integralmente estinto, ma oltre il termine perentorio di 15 gg previsto anche a garanzia del reimpiego dei fondi europei, recuperati in caso di inadempimento, per la realizzazione di altri progetti; che dunque le spese della procedura non dovevano gravare su essa opposta, in quanto la procedura monitoria era stata attivata sulla considerazione dell'inadempimento della UniCredit Banca S.p.A.; ciò premesso, ha concluso chiedendo che venisse riconosciuto

R.G. 26599/2006

l'avv

stan

com

foss

Ser

cor

per

L'c

È

Ui

el

c

s

r

i

l'avvenuto integrale pagamento del credito e nel merito, stante il ritardo nell'adempimento nonché la mancata comunicazione del versamento effettuato, che la opponente fosse condannata al pagamento delle spese di lite.

Senza alcuna attività, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione di gg. 30 per le conclusionali e 10 per le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

È pacifico – lo riconosce la stessa Regione Campania – che UniCredit Banca S.p.A. con valuta 17.1.06 provvide ad effettuare il bonifico della somma richiesta dalla Regione con comunicazione del 22.12.2005. Ciò basta per ritenere che non solo al momento dell'emissione del decreto, ma addirittura al momento del deposito del ricorso il debito fosse stato integralmente estinto.

La Regione, tuttavia, assume che l'odierna opponente abbia con la propria condotta provocato l'iniziativa monitoria, dal momento che contrattualmente il pagamento della somma garantita sarebbe dovuto intervenire entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta, e che copia del bonifico bancario avrebbe dovuto esserle rimesso nello stesso termine.

Si tratta di rilievi infondati.

È vero che una prima richiesta di pagamento venne inoltrato dalla Regione Campania alla UniCredit Banca in data

22.12.2005, ma a quella comunicazione fece seguito, pochi giorni oltre il termine previsto, uno scambio di corrispondenza, all'esito della quale la Regione, con nota del 13.1.06, giunse a quantificare con esattezza la somma dovuta. Il bonifico con valuta 17.1.06 rispetta, dunque, i tempi di pagamento previsti, e fu seguito dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. Ciò che sorprende, dunque, è che il 10.1.2006 gli uffici regionali avessero già investito l'Avvocatura dell'incarico di recuperare il credito, senza successivamente informarla (se non il 5.9.06 successivo) dell'avvenuto incasso della somma. Tutto ciò, però, come è evidente, non può certo risolversi in danno della UniCredit S.p.A. che ha provveduto ad accreditare la somma dovuta non appena questa venne precisamente quantificata dagli uffici regionali. Risulta, invece, di mala fede l'eccezione relativa alla insufficienza o inidoneità della mera comunicazione di pagamento non accompagnata dalla copia del bonifico: ed infatti, a fronte dell'avvenuta ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento, per mero scrupolo gli uffici regionali avrebbero potuto richiedere la trasmissione dell'invio della copia del bonifico, ma non certo rispondere con la notifica di un'ingiunzione di pagamento.

D'altro canto, sorprende che la Regione Campania, pur avendo sin dal primo atto riconosciuto l'avvenuto pagamento di quanto ingiunto, non abbia raccolto l'invito formulato dalla

UniCredit sin dalla citazione a rinunciare agli effetti del decreto, ed abbia, anzi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione: è, infatti, del tutto evidente che l'avvenuto pagamento della somma ingiunta prima ancora del deposito del ricorso determini la revoca del decreto opposto.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, considerato lo sviluppo cronologico dei fatti, non può che riconoscersi la soccombenza della Regione Campania, che va pertanto condannata al relativo pagamento. Queste, peraltro, non possono essere liquidate, come invocato dall'opponente, "nella misura massima in considerazione dell'illegittimo comportamento processuale tenuto dalla Regione", posto che la finalità della liquidazione delle spese non è certamente sanzionatoria o risarcitoria (non avendo formulato l'opponente un'istanza ex art. 96 c.p.c.). Nel caso di specie, invece, l'estrema semplicità della lite impone di discostarsi, quanto all'entità degli onorari, dalla nota spese del procuratore dell'UniCredit, e di liquidare, dunque, il complessivo importo di € 1.370,75, di cui € 5,00 per spese, € 664,00 per diritti, € 550,00 per onorario di avvocato ed € 151,75 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3156 del 19 - 20.4.2006 con cui ad istanza della R.G. 26599/2006


Regione Campania venne ingiunto alla UniCredit Banca S.p.A.

il pagamento della somma di € 6.448,20 oltre interessi e
spese;

condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di
lite in favore della UniCredit Banca S.p.A., liquidate in
complessivi € 1.370,75, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 2.1.2008

Il Giudice



La presente sentenza è stata depositata
in Cancelleria il 14 GEN 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Nicola...

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli **Ufficiali Giudiziari** che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al **Pubblico Ministero** di darvi assistenza ed. a tutti gli **Ufficiali della Forza Pubblica** di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, composta da n. fogli, conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta di

.....
↓ SIMONE

Napoli, li 15 FEB. 2008

Il Direttore Sez. Cancelleria

IL CANCELLIERE C1
Rosanna Rizzi

Allegato alla delibera di proposta per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 22/05/2008

AREA 06 SETTORE 02

FASC. n° 1/2008

La sottoscritta Dott.ssa Maria Raffaella Cancellieri, nella qualità di Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 06, ed il Dott. Raffaele De Bitonto, nella qualità di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006, per quanto di loro competenza ,

ATTESTANO

quanto segue:

Generalità del creditore : **Unicredit Banca S.P.A. c/o avv. Gaetano e Antonio De Simone.**

Oggetto della spesa : **Pagamento delle spese legali di lite.**

La spesa è stata ordinata con atto :

Sentenza del Tribunale di Napoli – IV sez. civile – n° 350/08 del 02.01.2008 dep. il 14.01.2008

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : **Sentenza del Tribunale di Napoli.**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La presente relazione è resa dai sottoscritti in qualità rispettivamente di Dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi e di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006, a seguito della notifica alla Giunta Regionale della Campania della Sentenza del Tribunale di Napoli – IV sez. civile – n° 350/08 del 02.01.2008 depositata in Cancelleria il 14.01.2008.

Dalla documentazione agli atti si è potuto rilevare quanto segue:

la ditta Punto 2000 sas di Esposito Carlo Alberto, assegnataria di un contributo concesso ai sensi della Misura 6.3 del POR Campania 2000/2006 con D.D. 92/2004 per 12896,40 €, presentando idonea polizza a garanzia emessa dalla UniCredit Banca spa con n. 460010406932 del 22/04/2004 per 6448,20 €, chiedeva ed otteneva la erogazione del primo acconto (50%) del contributo per un importo erogato di 6448,20 €.

Con nota del 07/06/2005 e prot. n. 0492480 veniva comunicato all'azienda suddetta l'avvio di un procedimento di revoca per mancata presentazione della documentazione finale di spesa a supporto di quanto proposto in domanda di contributo, preannunciando anche il recupero per l'acconto erogato, e con nota del 13/07/2005 e prot.n. 0603604 veniva anche avvisata la UniCredit Banca Spa della criticità sopravvenuta in quanto Società garante della somma già erogata.

Alla ditta Punto 2000 sas di Esposito Carlo Alberto veniva inviata con nota del 12/07/2005 e prt 602863 la formale richiesta di restituzione dell'acconto erogato, in quanto alcuna documentazione e/o giustificazione era stata fatta pervenire circa la mancata presentazione della documentazione

finale di spesa a supporto di quanto proposto in domanda di contributo , e successivamente veniva emesso il D.D. n. 523 del 04/10/2005 di Revoca del contributo concesso con D.D. n. 92/2004, e poi notificato alla ditta il 18/11/2005 .

Poiché la ditta interessata non provvedeva al rimborso di quanto dovuto, con nota prt n.1054813 del 22/12/2005 si inviava formale richiesta alla UniCredit Banca spa di rimborso dell'acconto erogato alla ditta contraente in virtù della polizza dalla stessa emessa con n. 460010406932 del 22/04/2004, somma garantita per 6448,20 €oltre interessi e rivalutazione monetaria .

Come da Decreto di Revoca n. 523 del 04/10/2005,veniva investita anche l'Avvocatura Regionale - Settore Contenzioso Civile e Penale per attivare le azioni più opportune per il recupero delle somme interessate : infatti ,con prt 0020785 del 10/01/2006 veniva inviata alla stessa la documentazione di interesse .

La UniCredit Banca spa (C.P.I. di Castell.re di Stabia) contattava telefonicamente il Settore 02 dell'A.G.C. 06 Ricerca Scientifica in merito alla suddetta richiesta di rimborso e con nota recante prt n.0035746 del 13/01/2006 alla stessa venivano comunicate modalità ed importo da rimborsare; la suddetta Banca inviava una nota a ns prt.0076207 del 25/01/2006 circa l'avvenuto rimborso delle somme interessate, che veniva inoltrata al Settore Riscontro,Vigilanza e Cassa per il necessario riscontro con nota a prt 110262 del 06/02/2006 .

In data 15/03/2006 con nota a prt. 2006.0241017 veniva comunicato via fax l'avvenuto riscontro in data 24/01/2006 ed in entrata del rimborso in essere per complessivi 6863,84 €(*Rich.Revers.n.669*). Quasi contestualmente l'Avvocatura Regionale, con atto depositato il 29.03.2006 presso il Tribunale di Napoli , ingiungeva alla UniCredit Banca Spa il pagamento dell'importo garantito di 6863,84 €, dovuto alla Regione e non restituito dalla ditta da essa assicurata - Punto 2000 sas di Esposito Carlo Alberto .

La UniCredit Banca spa, con citazione notificata in data 07/07/2006, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo suddetto, eccependo che l'importo garantito dalla propria polizza fideiussoria era stato in realtà già regolarmente pagato a mezzo bonifico .

Successivamente l'Avvocatura con nota del 28/07/2006 a prt 654507, chiedeva conferma dell'avvenuto rimborso da parte della UniCredit Banca Spa delle somme interessate per complessivi 6863,84 al Settore 02 della Ricerca Scientifica, il quale effettuava un puntuale risocntro con nota 0714812 del 01/09/2006 .

Con nota prot. n. 2008.0344193 del 21/04/2008, l'Avvocatura Regionale comunicava che il Tribunale di Napoli – IV sez. civ.- con Sentenza n. 350/08 – notificata il 15.02.2008, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo della UniCredit Banca S.p.a., ed aveva condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della UniCredit Banca S.p.a., liquidate in complessivi €1.370,75 , oltre I.V.A. e CPA come per legge.

Alla suddetta nota, infine , l'Avvocatura allegava la Sentenza n. 350/08 e la notula redatta dallo Studio De Simone, legale della Unicredit Banca S.p.A., recante il prospetto analitico dei conteggi per un importo di sua competenza **pari ad € 2.229,40** - comprensivo della ritenuta d'acconto - invitando l'A.G.C. Ricerca Scientifica a predisporre gli atti per un sollecito pagamento di quanto dovuto, onde evitare l'insorgere dell'azione esecutiva .

Epoca della prestazione : **Anno 2006-2008**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTANO

a) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è

avvenuta per il seguente fine pubblico:

Svolgimento delle funzioni istituzionali

b) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

c) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Sentenza del Tribunale di Napoli – IV sez. civile – n° 350/08 del 02.01.2008

d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

e) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato gli scriventi

CHIEDONO

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 2.229,40 (duemiladuecentoventinove/40)**

Si allega la seguente documentazione :

1. Sentenza del Tribunale di Napoli – IV sez. civile – n° 350/08 del 02.01.2008 depositata in Cancelleria il 14.01.2008 ;

2. Nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 2008.0344193 del 21.04.2008, con allegata notula inviata dallo studio legale De Simone

Napoli, 22.05.2008

**Il Responsabile della Misura 6.3
Dott . R. De Bitonto**

**Il Dirigente del Settore
Dott. ssa M.Raffaella Cancellieri**

() L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l' amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.